

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

19 dicembre 1961.

AFFARI INTERNI (II):

In sede legislativa Pag. 1

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

I Sottocommissione » 2

III Sottocommissione » 2

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente » 2

In sede legislativa » 3

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 3

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa » 4

TRASPORTI (X):

In sede referente » 5

In sede legislativa » 5

20 dicembre 1961.

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 6

TRASPORTI (X):

In sede legislativa » 7

CONVOCAZIONI » 8

INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: alla Presidenza del Consiglio, Giraudo; per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

Su proposta del Presidente la Commissione approva l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3515.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (*Ap-*

provato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3515).

A seguito della relazione favorevole del Presidente Riccio e dopo interventi dei deputati Gagliardi, Sannicolò e del Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Semeraro, la Commissione approva senza modifiche il testo del disegno di legge per cui rimane stabilito che il contributo di lire 2.900 milioni a favore degli enti provinciali per il turismo è elevato a lire 3.500 milioni, mentre il contributo dello Stato a favore dell'E.N.I.T. è elevato di ulteriori 200 milioni, e per gli enti di diritto pubblico o enti pubblici che promuovano iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico viene disposto un ulteriore stanziamento di lire 250 milioni; infine, allo scopo di incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale e giovanile, il contributo di lire 100 milioni è elevato a lire 150 milioni.

Il disegno di legge, quindi, è votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto e approvato con l'astensione dei deputati Ferri e Schiavetti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3495-B).

La Commissione, dopo relazione del deputato Gagliardi, ed interventi dei deputati Sciolis e Greppi, che si dichiarano favorevoli al disegno di legge, nonché dei deputati Matteotti Matteo e Lajolo, che dichiarano rispettivamente, l'astensione dalla votazione dei gruppi del partito socialista e del partito comunista, in quanto ritengono che l'attuale legge sulla tutela delle opere dell'ingegno — già prorogata — non risponda più alle attuali necessità, e dopo intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giraudo, approva le modifiche apportate dal Senato al testo già votato dalla Camera.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato con l'astensione dei deputati dei partiti socialista e comunista.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

I Sottocommissione.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Vicepresidente SOLIANO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato al bilancio, Cerulli Irelli.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3515) (*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del Relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (3366) (*Parere sugli emendamenti alla VIII Commissione*).

Il Presidente Soliano informa che il Relatore Pedini, assente per congedo, ha comunicato che gli emendamenti trasmessi in data 15 dicembre dalla Commissione Istruzione possono trovare assenso, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, in quanto è risultato accertato che le maggiori entrate attese dal provvedimento legislativo cui fa riferimento l'articolo 24 del disegno di legge in esame risultano sufficienti ad assicurare la copertura anche dell'ulteriore maggiore spesa implicata dagli emendamenti stessi.

Il Sottosegretario Cerulli Irelli si riserva di confermare quanto comunicato dal deputato Pedini, poiché allo stato non dispone ancora dei dati necessari a valutare la maggiore spesa implicata dagli emendamenti e la possibilità di una sufficiente copertura a carico delle maggiori entrate richiamate dall'articolo 24 del disegno di legge in esame.

Su proposta del deputato Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, confermando peraltro la condizione già formulata con il precedente parere (che risulti cioè preventivamente perfezionato l'iter legislativo del disegno di legge cui l'articolo 24 fa riferimento per la copertura della maggiore spesa implicata) ed aggiungendo la condizione che risulti accertata sufficiente l'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento di copertura riservabile al fine di fronteggiare il complessivo maggiore onere conseguente dal provvedimento in esame, anche in relazione alla ulteriore maggiore spesa

introdotta con gli emendamenti trasmessi (valutabile certamente in oltre un miliardo di lire).

PROPOSTA DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Aumento del contributo dello Stato al Museo nazionale del Risorgimento di Torino » (*Modificata dal Senato*) (808-B) (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo breve illustrazione del Presidente Soliano, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

III Sottocommissione.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente BIASUTTI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la concessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (3458) (*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del Relatore Gioia e dopo un intervento del Presidente Biasutti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, richiamando peraltro l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che il limite minimo della determinazione del valore venale degli alloggi, stabilito dal secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, venga riferito anche alla determinazione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti in base alla legge n. 640 del 1954, di cui all'articolo 14 del provvedimento.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono: il Ministro delle finanze, Trabucchi, ed i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per il tesoro, Penazzato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione » (*Approvato dal Senato*) (3521).

Il Presidente Valsecchi riferisce favorevolmente sul disegno di legge. Dopo interventi del deputato Assennato, del Ministro Trabucchi e del Presidente Valsecchi, la Commissione delibera di non apportare modifiche all'articolo unico e di chiedere alla Presidenza

della Camera che il Relatore sia autorizzato a riferire oralmente in Assemblea.

Il Presidente Valsecchi si riserva di nominare il Comitato dei nove.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono: il Ministro della finanze, Trabucchi, ed i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Micheli; per il tesoro, Penazzato.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

«Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» (3294);

ROBERTI ed altri: «Riconoscimento in favore degli Ispettori generali tecnici o Direttori di stabilimento di prima classe della carriera direttiva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, che rivestivano la qualifica di Ispettori superiori tecnici prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, della anzianità posseduta in tale precedente loro qualifica» (555);

PITZALIS: «Modifiche alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per quanto concerne le carriere direttive del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato» (*Urgenza*) (2202).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge. Il deputato Raucci ritira gli articoli 14-bis e 20-bis che erano stati accantonati e il deputato Marotta Vincenzo ritira l'articolo 22-C che era stato anche esso accantonato nella discussione precedente.

Dopo interventi dei deputati Raucci, Marotta Vincenzo, del Ministro Trabucchi, del Sottosegretario Micheli, nonché del Presidente Valsecchi, la Commissione approva la tabella C allegata al disegno di legge senza modificazioni, le tabelle D, E ed F con una modifica proposta dai deputati Marotta Vincenzo, Raucci ed Armaroli, e le tabelle G, H, I, L, M, N ed O senza modificazioni. Il deputato Marotta Vincenzo presenta, quindi, degli emendamenti ai quadri C e D del disegno di legge, e la Commissione delibera di inviare tali emendamenti, per il parere, alla Commissione Affari costituzionali.

Il seguito della discussione dei provvedimenti è infine rinviato ad altra seduta.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente ERMINI, indi del Vicepresidente FRANCESCHINI.* — Intervengono il Ministro

per la pubblica istruzione, Bosco, ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria ed Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

«Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola» (3488).

La Commissione procede nella discussione generale. Il deputato Sciorilli Borrelli esprime delle riserve per il fatto che il provvedimento è un ulteriore esempio del sistema degli interventi frammentari, rinunciando ai criteri di pianificazione contenuti nel «Piano per lo sviluppo della Scuola nel decennio dal 1959 al 1969». Svolge quindi varie osservazioni sugli articoli del disegno di legge e conclude dichiarandosi contrario ad ulteriori stanziamenti per la scuola popolare, fuori di un provvedimento organico.

Il deputato Nicosia ritiene che si debba tener conto delle modificazioni apportate dalla Commissione al «Piano della Scuola», o, volendo mantenere la linea della legge 9 agosto 1954, n. 645, che siano da comprendere anche le borse di studio. Dopo essersi poi soffermato ad esaminare la consistenza degli stanziamenti per l'edilizia scolastica ordinaria e prefabbricata, per le Università e per i patronati scolastici, conclude chiedendo un chiarimento sugli obiettivi del Governo in materia scolastica e nei riguardi del «Piano della Scuola».

Il deputato De Grada si dichiara favorevole all'utilizzazione dei fondi accantonati del «Piano della Scuola», auspicando tuttavia una diversa distribuzione degli stanziamenti. In particolare si sofferma sull'edilizia prefabbricata, ritenendo che le possibilità della medesima vadano preventivamente approfondite in sede di studio e di programmazione.

Il deputato Codignola ritiene che il provvedimento vada inteso come utilizzazione di parte degli stanziamenti del «Piano della Scuola» per necessità urgenti, accantonando per il momento questioni di fondo.

(*La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 17,15.*)

DISEGNO DI LEGGE:

«Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano» (*Urgenza*) (3366).

Il Presidente Ermini dà notizia del parere espresso dalla V Commissione Bilancio sulle modifiche apportate ad alcuni articoli del disegno di legge e comportanti maggiore one-

re finanziario; gli articoli stessi sono quindi definitivamente approvati.

Su proposta del Presidente, la Commissione approva poi una modifica di coordinamento all'articolo 22, e successivamente un ordine del giorno presentato dai deputati Codignola, Natta e Romita, per lo studio di alcune questioni inerenti l'esercizio della funzione docente e l'istituzione di ruoli intermedi dell'insegnamento universitario, è accolto come raccomandazione di studio dal Ministro Bosco.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 3366.

PROPOSTA DI LEGGE:

BADINI CONFALONIERI: « Aumento del contributo dello Stato al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino e concessione di un contributo annuo per il Museo centrale del Risorgimento di Roma » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (808-B).

Il Relatore Baldelli esprime parere favorevole alle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato alla proposta di legge e la Commissione approva quindi le modifiche stesse.

Successivamente la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI e SAVIO EMANUELA: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei Capi di Istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (726).

La Commissione passa alla discussione degli articoli. Su proposta del relatore, Malagugini, all'articolo 1 è soppresso il secondo comma, ed è approvato un comma aggiuntivo che dispone per il riconoscimento del servizio prestato come preside incaricato ai fini dei concorsi direttivi.

Dopo interventi dei deputati Franceschini e Baldelli, su proposta del deputato Pitzalis, la Commissione approva la soppressione dell'articolo 2 della proposta di legge.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 726.

La Commissione passa quindi a discutere l'ordine dei lavori, e, dopo vari interventi, delibera di continuare domani la discussione del disegno di legge n. 3488.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Vicepresidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Magri.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (3458);

DE PASQUALE ed altri: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (840);

VENTURINI ed altri: « Modifiche alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 » (865);

DEGLI OCCHI: « Nuove norme per il riscatto degli alloggi appartenenti ad Enti pubblici o privati costruiti col concorso o contributo dello Stato, delle province, dei comuni » (927);

FIUMANÒ ed altri: « Agevolazioni per il riscatto degli alloggi costruiti nella città di Reggio Calabria con i fondi ricavati dall'addizionale-Terremoto 28 dicembre 1908 » (2504);

ARMATO ed altri: « Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, contenente norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (2894);

DE PASQUALE: « Esonero per gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dal rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per danni di guerra » (2474).

La Commissione delibera di prendere come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge n. 3458, del quale approva senza modificazioni gli articoli 3, 6, 8, 10, 11 e 12.

L'articolo 2 è approvato con l'aggiunta, dopo il primo, del seguente altro comma:

« Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto, a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma, hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto ».

L'articolo 4 è approvato con la soppressione delle parole finali: « fino a un massimo di 20 anni ».

L'articolo 5 è approvato con la sostituzione delle parole finali: « non può essere inferiore al costo di costruzione », con le seguenti altre: « deve essere pari al costo al netto dei contributi statali ».

L'articolo 7 è approvato con l'aggiunta, alla fine del penultimo comma, delle seguenti parole: « e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto »; sempre all'articolo 7, poi, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto, di cui al comma precedente, è esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado, e agli ascendenti purché conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano dell'autonomia economica prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

L'articolo 9 è approvato con la sostituzione delle parole finali: « di tutti gli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questa è assunta dagli assegnatari », con le seguenti altre: « degli alloggi di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile »; sempre all'articolo 9 sono, poi, aggiunti i seguenti due commi:

« L'assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

« Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione ».

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Ministro dei trasporti, Spataro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato » (3272).

Intervengono nella discussione il Relatore Armato, i deputati Marchesi, Giuseppe Reale, Concas, il Ministro dei trasporti Spataro e il Presidente.

La Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 nel testo suggerito dalla V Commissione (Bilancio). Gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, sono, quindi, approvati senza emendamenti. L'articolo 7 è approvato in un nuovo testo, già proposto dal rappresentante del Governo, con due emendamenti presentati dal deputato Colasanto. In base a detto nuovo testo è prevista una riserva di almeno 320 miliardi per i lavori di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie nel Mezzogiorno con il vincolo che le opere relative siano affidate alle industrie meridionali. Il Ministro si riserva al riguardo di presentare in aula un ulteriore emendamento per una applicazione più concreta della disposizione di legge.

La Commissione dà, quindi, mandato al Relatore Armato di stendere la relazione scritta per la discussione in aula.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono i Ministri dei trasporti, Spataro e della marina mercantile, Jervolino Angelo Raffaele.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione finanziaria del bilancio delle ferrovie dello Stato » (3359).

Dopo interventi del Presidente e del Ministro dei trasporti Spataro, la Commissione non approva gli emendamenti proposti all'articolo 2, lettera *b*), e all'articolo 6, primo comma, sui quali la V Commissione (Bilancio) aveva espresso parere contrario.

Il disegno di legge n. 3359, i cui articoli erano stati già approvati nella seduta del 7 dicembre 1961 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana » (3358).

Il deputato Caprara sottopone all'attenzione della Commissione varie questioni inerenti ai rapporti economici e di lavoro della ferrovia Circumvesuviana che, a suo avviso, meritano un approfondimento e anche una risoluzione in sede di esame del disegno di legge. Il deputato Schiano pone in rilievo taluni aspetti negativi della gestione economica della ferrovia Circumvesuviana. Il deputato Po-

lano, associandosi alle argomentazioni del deputato Caprara, chiede un rinvio del seguito della discussione per poter avere chiarimenti in materia.

Dopo interventi del relatore Colasanto e del Ministro dei trasporti Spataro, i quali fanno presente l'urgenza della approvazione del disegno di legge, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente* ERMINI, *indi del Vicepresidente* FRANCESCHINI. — Intervengono il Ministro per la pubblica istruzione, Bosco, ed i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria ed Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola » (3488).

La Commissione prosegue la discussione generale. Il deputato Limoni è favorevole al disegno di legge e ritiene che si debba evitare di introdurre motivi di divergenza, riservandosi ciascuna parte di dibattere le questioni di fondo in occasione della discussione del piano della scuola.

Il deputato Codignola concorda e fa presente che la sua parte non intende esorbitare dalla realtà legislativa vigente. Il deputato Natta esprime delle riserve circa l'impostazione di alcuni punti del provvedimento.

Il Presidente Ermini rileva che tutti gli interventi sono stati concordi sull'urgenza del provvedimento e sul rinvio di altre questioni alla successiva discussione del piano della scuola.

Il Ministro Bosco illustra alcuni emendamenti che conciliano alcune delle istanze presentate dai vari gruppi politici. La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Dopo interventi dei deputati Nicosia, Sciorilli Borrelli, Codignola, Natta, Leone Raffaele, Limoni, Baldelli, del Presidente Franceschini, la Commissione approva l'articolo 1 nel seguente nuovo testo, su proposta del Ministro Bosco, accogliendo anche emendamenti dei deputati Sciorilli Borrelli e Codignola:

« Il limite di impegno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di

edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese, agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo sarà accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili ».

Non è accolto un emendamento del deputato Nicosia sostitutivo dell'articolo 1 e richiamante la formulazione proposta dalla Commissione per il piano della scuola.

Dopo vari interventi, l'articolo 2 è approvato con emendamenti del Ministro Bosco e del deputato Codignola: al primo comma è sostituito il seguente testo:

« I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'Ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli enti interessati.

Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani

regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione ».

Dopo vari interventi, l'articolo 3 è approvato con emendamenti del Ministro Bosco e del deputato Codignola; al primo comma è sostituito il seguente testo:

« Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonché della situazione finanziaria dei comuni. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici.

Le gare di appalto-concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e composta dal Presidente della I sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal Direttore generale dell'istruzione elementare, dal Direttore generale dell'istruzione secondaria di primo grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione ».

La Commissione approva poi, su proposta dei deputati Buzzi, Caiazza, Leone Raffaele,

Rampa e Bertè, il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 ».

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta del giorno 4 gennaio 1962.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Jervolino Angelo Raffaele e il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Mannironi.

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile » (*Approvato dal Senato*) (3500);

« Norme per l'esercizio del credito navale » (*Approvato dal Senato*) (3508).

Il Presidente Mattarella propone lo svolgimento di una unica discussione generale dei due disegni di legge stante la connessità di materia delle disposizioni relative. La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

Il deputato Colasanto riferisce sul disegno di legge n. 3500 che proroga i termini della legge 24 luglio 1959, n. 622, recante provvidenze per incoraggiare l'eliminazione del naviglio vetusto e antieconomico e la corrispondente costruzione di nuove unità moderne e suscettibili di proficuo impiego nel campo dei trasporti marittimi. Nello stesso tempo il provvedimento tende a procedere ad una opportuna modifica delle norme della stessa legge n. 622 per renderle più operanti ed aderenti alle attuali necessità. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Riferisce, quindi, il deputato Amodio sul disegno di legge n. 3508 che tende a rendere meno onerosi i finanziamenti e, quindi, a migliorare la composizione competitiva della nostra marina mercantile. Termina proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Prendono la parola i deputati: Adamoli, che critica l'impostazione dei due disegni di

legge, lamenta la mancanza di un piano programmatico di interventi e chiede di conoscere la politica governativa nei riguardi delle decisioni degli organi comunitari del Mercato comune circa lo smantellamento dei nostri cantieri; Boidi, che pone in evidenza come i successivi interventi governativi siano ispirati unitariamente a risollevarne le condizioni della nostra economia; Schiano, che si dichiara insoddisfatto di taluni aspetti dei due disegni di legge e chiede chiarimenti al Governo circa la futura politica di interventi a sostegno delle società marittime sovvenzionate; Bogoni, che auspica la realizzazione di un piano generale di interventi.

Intervengono, inoltre, i deputati Bolla e Sinesio dichiarandosi favorevoli ad una estensione delle provvidenze della legge in favore del naviglio adibito alla pesca oceanica, e i deputati Vidali e Ravagnan sollecitando una più adeguata politica in favore dei cantieri marittimi.

Risponde agli intervenuti il Ministro Jervolino Angelo Raffaele il quale confuta l'affermazione che i provvedimenti in esame siano di giovamento soltanto agli imprenditori privati. Quanto al problema del ridimensionamento dei cantieri, ricorda di avere già svolto opera proficua perché in sede internazionale presso gli organi del M.E.C. venissero ridotte le limitazioni già imposte per la nostra industria cantieristica. Precisa, quindi, l'atteggiamento del Ministero nei riguardi del finanziamento al piccolo naviglio, del potenziamento delle aziende marittime sovvenzionate, delle provvidenze per la pesca oceanica.

Gli articoli del disegno di legge n. 3500 sono, quindi, approvati senza emendamenti.

Anche gli articoli del disegno di legge n. 3508 sono approvati senza modificazioni.

Il Ministro accoglie, quindi, un ordine del giorno che impegna il Ministro a voler presentare nel più breve tempo possibile un provvedimento in favore dei proprietari del naviglio con scafo in legno.

I disegni di legge nn. 3500 e 3508 sono quindi votati a scrutinio segreto ed approvati.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 4 gennaio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 21
del 20 dicembre 1961.*